



00 23 132 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati

OGGETTO:

dott. Luigi	Piccialli	- Presidente	<i>Interpretazione contratto</i>
dott. Laurenza	Nuzzo	- Consigliere	R.G.N.: 12033/2011
dott. Emilio	Migliucci	- Consigliere	Cron.: 23132
dott. Felice	Manna	- Consigliere	Rep.: e I.
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 6/10/2015

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12033/2011 R.G. proposto da:

[redacted] - elettivamente domiciliata in Eboli, al
viale [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e
difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

[redacted]

INTIMATO

Avverso la sentenza n. 418 dei 2.2/28.4.2010 della corte d'appello di Salerno,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 dal consigliere
dott. Luigi Abete,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso,
che ha concluso per il rigetto del ricorso,

//



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 3.4.2000 _____ aveva a comparire innanzi al tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, il marito _____

Esponeva che, onde definire i giudizi, di separazione personale, possessorio e di rivendicazione di taluni beni, tra esse parti pendenti innanzi al tribunale di Salerno, avevano stipulato atto di transazione con scrittura privata del 2.10.1999, atto con il quale, tra l'altro, si era prevista l'assegnazione in proprietà esclusiva di ben individuate porzioni del fabbricato alla vi: _____

Esponeva altresì che all'udienza dell'8.3.2000, fissata nell'ambito del giudizio di separazione per la precisazione delle conclusioni, ella istante, "constatata l'assenza del (...) e la indifferenza del suo procuratore (...), chiedeva di accogliere la domanda di separazione giudiziale per colpa del coniuge" (*così ricorso, pag. 6*) e disporre, "a tacitazione dei suoi diritti, il trasferimento delle unità immobiliari indicate nella transazione" (*così ricorso, pag. 6*); che "alla successiva udienza il procuratore del _____ i opponeva alla richiesta di trasferimento dei beni e concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione, con addebito alla parte ricorrente o ad ambedue i coniugi" (*così ricorso, pag. 6*); che il tribunale, con sentenza n. 3076/2006, "dichiarava la separazione dei coniugi _____

senza attribuire alcuna responsabilità ad alcuno di essi" (*così ricorso, pag. 6*).

Esponeva infine che il convenuto non aveva "provveduto ad adempiere alle obbligazioni assunte con la predetta transazione" (*così ricorso, pag. 7*).

Chiedeva - tra l'altro - "<1) dichiarare autentiche le firme apposte da _____ i calce ed a margine dell'atto di transazione del 2.10.1999; 2) dichiarare trasferite in piena proprietà alla istante (...) le unità immobiliari di cui all'art. 1 punto b con le servitù di cui all'art. 2 dell'atto di transazione del 2.10.1999...; (...)" (*così ricorso, pag. 7*).



Costituitosi, _____ instava per il rigetto dell'avversa domanda ed, in via riconvenzionale – tra l'altro - per “1) la risoluzione dell'invocata transazione del 2.10.99 per inadempienza della sig.ra _____ (...)” (*così ricorso, pag. 9*).

Con sentenza n. 164/2005 il giudice adito rigettava sia la domanda dell'attrice sia la domanda riconvenzionale del convenuto.

In particolare il giudice di prime cure esplicitava che “l'accordo transattivo redatto dalle parti era subordinato alla conciliazione della separazione ed alla conseguente trasfusione del suo contenuto nel relativo verbale” (*così ricorso, pag. 21*); che “la definizione consensuale della separazione assurge in realtà come vera e propria condizione espressa della cessione dei beni, condizione sospensiva e potestativa ... a cui le parti intendevano subordinare gli effetti della transazione” (*così ricorso, pag. 21*).

Interponeva appello _____

Resisteva _____

Con sentenza n. 418 dei 2.2/28.4.2010 la corte d'appello di Salerno rigettava il gravame, compensava per 1/3 le spese del grado e condannava l'appellante a rimborsare alla controparte i residui 2/3.

Esplicitava la corte che non poteva essere recepita la prospettazione dell'appellante dell'immediata efficacia delle obbligazioni assunte; che, siccome correttamente ritenuto dal primo giudice, le parti avevano “inteso subordinare (...) il trasferimento della proprietà dei cespiti alla definizione della (...) separazione nei sensi indicati, atteggiata a condizione sospensiva, almeno con riferimento alla cessione dei beni, direttamente ed esplicitamente collegata alla <conciliazione>” (*così sentenza impugnata, pag. 11*); che “non è, quindi, vero che le parti abbiano già trasferito i beni immobili con l'atto di transazione, né che abbiano concluso, con la transazione, un preliminare di cessione” (*così sentenza impugnata, pag. 11*); che, al contempo, la “definizione della vicenda di separazione nei sensi auspicati (...) non vi è



stata perché, per un verso, l'appellato non è comparso alla apposita udienza e, per altro verso, in tale udienza, l'appellante, lungi dal rinunciare alla pronunzia di separazione con addebito, ha insistito in tale sua richiesta, (...) concorrendo in tal modo a pregiudicare il buon esito della verifica dell'evento previsto con l'atto di transazione" (*così sentenza impugnata, pagg. 11 - 12*).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [redacted] ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

[redacted] non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria *ex art. 378 c.p.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'**unico motivo** la ricorrente deduce "mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1371 c.c. - in relazione all'art. 360 - punto 3 - c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - in relazione all'art. 360 - punto 5 - c.p.c." (*così ricorso, pag. 18*).

Adduce che la corte territoriale ha violato ambedue i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c.; che, inoltre, "per individuare (...) la comune intenzione delle parti (...), non ha preliminarmente proceduto alla interpretazione dell'atto negoziale nel suo complesso, delle singole clausole significative nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine" (*così ricorso, pag. 31*); che, "qualora fosse stata considerata l'intera scrittura (...) ed il comportamento immediatamente successivo alla redazione della stessa, in particolare di [redacted] sarebbe stato facile comprendere che la volontà delle parti era quella di definire i loro rapporti economici con la divisione dei beni realizzati durante la vigenza del matrimonio, di eliminare tutto il contenzioso esistente" (*così*



ricorso, pag. 27), tant'è che le parti "stabilivano che, nella ipotesi ciò non fosse avvenuto a mezzo il verbale di conciliazione anche della lite relativa alla separazione, (...) la parte inadempiente <soggiace all'esecuzione coatta della transazione ed all'obbligo di versare una penale risarcitoria>" (*così ricorso, pagg. 27 - 28*); che, dunque, l'interpretazione data dalla corte distrettuale "alla transazione contrasta con la volontà delle parti in quanto non costituisce – neppure in astratto - un'interpretazione possibile" (*così ricorso, pag. 30*); che, del resto, "lo stesso [tribunale] non ritiene, come è giusto, che la transazione fosse subordinata o condizionata all'evento futuro della conciliazione della lite relativa al giudizio di separazione, perché egli stesso aveva provveduto a darvi esecuzione" (*così ricorso, pag. 26*).

Il ricorso è destituito di fondamento.

E' innegabile che le censure addotte veicolano propriamente una *quaestio* ermeneutica, specificamente afferente alla pattuizione della "condizione sospensiva e potestativa" riscontrata di già in prime cure, dal tribunale, ed identificata con la "definizione consensuale della separazione".

Intese – le censure - in tal guisa, non possono che esplicitare valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (*cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131*).

Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura *ex n. 3*) né la censura *ex n. 5*) del 1° co. dell'art. 360 c.p.c. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal



giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (*plausibili*), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (*cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131*).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l'interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è *in toto* inappuntabile, giacché, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacché, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

E' fuor di dubbio, comunque, che "la volontà delle parti era quella di definire i loro rapporti economici con la divisione dei beni realizzati durante la vigenza del matrimonio ed eliminare tutto il contenzioso esistente" (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 8*).

Ciò nonostante il riferito rilievo non vale ad escludere che l'efficacia dell'accordo transattivo siglato mercé la scrittura del 2.10.1999 fosse stata subordinata all'evento futuro ed incerto della definizione in forma consensuale del giudizio di separazione personale tra i coniugi pendente.

Né è utile, d'altro canto, prospettare che non sarebbe stato vagliato il "comportamento complessivo, anche posteriore, alla conclusione del contratto" (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 8*) delle parti. E, segnatamente, che "non si sono avveduti, i Giudici del merito, che [redacted] nel giudizio di I grado, ha chiesto la risoluzione della transazione per inadempimento della Sig.ra [redacted] e non ha invocato alcuna condizione sospensiva" (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 9*).



Invero questa Corte spiega che, in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare (*cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3823*).

Prospetta ancora la ricorrente che “i Giudici del merito non hanno considerato neppure che il [redacted] via ha dato [*n.d.e.: alla scrittura del 2.10.1999*] esecuzione, ha accettato gli adempimenti posti in essere dalla [redacted] in ordine all’azzeramento dei procedimenti civili” (*così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 9*).

Nondimeno, a tal proposito, occorre dar atto di una duplice circostanza.

Da un lato, che, siccome la corte distrettuale ha posto in risalto, si erano previsti “adempimenti in tempi anteriori all’udienza di separazione indicata per la <formalizzazione> dell’accordo” (*così, sentenza d’appello, pag. 11*).

Dall’altro, che la valenza, a conforto dell’esegesi che parte ricorrente patrocina, dell’argomento surriferito, è significativamente svilita, se non addirittura contraddetta, da un’ulteriore prospettazione della medesima [redacted]

Costei infatti ha dedotto che “il [redacted] già prima della data di comparizione innanzi al Giudice della separazione, avendo raggiunto lo scopo di cedere la sua quota a terzi, aveva già fatto sapere che non sarebbe comparso per firmare” (*così ricorso, pag. 25; sicché ella ricorrente “non aveva alternativa se non quella di proporre la domanda in esame dopo aver constatato che il [redacted] strumentalmente, non avrebbe più consentito il trasferimento a suo favore dei beni assegnati e consegnati in via di fatto”: così ricorso, pag. 26*).



Orbene è innegabile che una condotta siffatta difficilmente può considerarsi in sintonia con l'esecuzione dell'accorso transattivo cui l'intimato asseritamente avrebbe dato corso.

[redacted] non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2015.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Luigi Piccilli

Il Presidente Giudiziale
dott.ssa Donatella D'ANGELO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

12 nov. 2015

Il Presidente Giudiziale
dott.ssa Donatella D'ANGELO